



# COMUNE DI TIVOLI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 29**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE N. 219/2017, NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO- TESTAMENTO BIOLOGICO.**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **20** del mese di **febbraio**, alle ore **10:00** in Tivoli, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

PROIETTI GIUSEPPE	Sindaco
URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI COLONNA di SCIARRA	Assessore
CAPPELLI MARIA LUISA	Assessora
IOANNILLI MARIA	Assessora
MARTINES RUGGERO	Assessore

Risultano assenti:	
Vicesindaca	VOTA IRENE
Assessore	SCIARRETTA PIER FRANCESCO
Assessore	RONDONI NELLO

Partecipa il Segretario Generale: Lucia Leto

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO:**

- che l'art. 2 della Costituzione afferma che *"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità....."*
- che l'art. 13 afferma che *"La libertà personale è inviolabile....."*, rafforzando e riconoscendo il concetto dell'autonomia e della libertà dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
- che l'art. 32 afferma che *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*;
- che, in particolare, il citato art. 32 della Costituzione configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", diritto che risulta inoltre rafforzato dal riconoscimento dell'invioabilità della libertà personale di cui all'art. 13;
- che la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea negli art. 1 "Dignità umana", 2 "Diritto alla vita" e 3 "Diritto all'integrità della persona" mira a tutelare il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità ed all'autodeterminazione, stabilendo che, tranne i casi espressamente previsti dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero ed informato della persona interessata;

### **VISTA:**

La legge 22 dicembre 2017 n. 219 pubblicata in G.U. in data 16/01/2018 ed esecutiva dal 31 gennaio 2018 che, nel rispetto dei principi sopra richiamati, reca " Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento" ed in particolare l'art. 4, comma 1 " *Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie"*, comma 6 " *le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7"*. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa....."

### **CONSIDERATA:**

La circolare del Ministero dell'Interno 1/2018 che fornisce, d'intesa con il Ministero della Salute, le prime indicazioni operative nonché gli aspetti di stretta competenza degli Ufficiali di Governo presso i Comuni come qui di seguito riportate:

- 1) l'ufficio di stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L'ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;
- 2) l'ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della

consegna, con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del consegnante nel comune, e a riceverla;

- 3) all'atto della consegna l'ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell'ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l'originale;
- 4) la legge non disciplina l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14, primo comma, nn. 1-4 bis R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, per cui l'ufficio, ricevuta la DAT, deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196;

Nella stessa Circolare viene testualmente riportato *“Quanto alle indicazioni in merito alle modalità di trasmissione delle DAT alle strutture sanitarie, si segnala che le stesse richiedono la preventiva emanazione del decreto del Ministero della Salute previsto dall'art. 1, comma 419 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio 2018), il cui iter stabilisce il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, nelle forme dell'intesa, ed il preliminare parere del Garante per la protezione di dati personali”*;

#### **RILEVATO:**

- Che l'iscrizione in tali registri non viene ad assumere carattere costitutivo di *“ status ulteriori”* e, quindi, di riconoscimento di poteri e doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma assume solo un effetto di pubblicità ai fini degli scopi che l'Amministrazione ritiene meritevoli di tutela;
- Che tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti i residenti la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte nei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita;

**VALUTATO** il ruolo rivestito dal Comune ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 267/2000 quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

**RITENUTO** pertanto di istituire un registro per la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento con i seguenti modi di gestione:

- 1) la consegna delle DAT nella forma della scrittura privata si effettua direttamente all'Ufficio di Stato Civile presso i Servizi Demografici, previo appuntamento, personalmente dal disponente a cui verrà rilasciata formale ricevuta contraddistinta da un numero progressivo. Potrà essere utilizzato il modello allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A), che dovrà essere consegnato in busta chiusa unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità del disponente e del/i fiduciario/i qualora nominato/i. La copia della ricevuta in formato PDF sarà conservata nell'apposito fascicolo informatico protetto, la busta contenente la DAT verrà conservata in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 679/2016;
- 2) L'Ufficiale di Stato Civile non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni od avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, quindi procederà ad assicurarsi che il disponente sia maggiorenne, residente nel Comune di Tivoli e che non sia sottoposto a provvedimenti restrittivi della capacità di agire;
- 3) Posto l'esito positivo degli accertamenti, l'ufficiale di stato civile procederà ad annotare sul registro, tenuto su supporto informatico protetto, il numero corrispondente alla ricevuta al fine di garantire la certezza della fonte di provenienza, la data di ricevimento, le generalità del disponente e, qualora nominato, del fiduciario ed a conservare nel fascicolo informatico

- protetto richiamato nel punto 1) i documenti acquisiti d'ufficio per la verifica dei requisiti necessari per la registrazione;
- 4) A seguito dell'annotazione nel registro, l'Ufficiale di stato civile darà assicurazione dell'eseguita iscrizione nel registro con formale comunicazione scritta consegnata all'indirizzo di residenza del disponente;
  - 5) L'accettazione della nomina da parte del fiduciario può risultare dalla sottoscrizione della DAT o con atto successivo che verrà allegato alla dichiarazione stessa;
  - 6) Con le stesse forme di cui sopra, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento, conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria. Qualora le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono comunque efficacia in merito alla volontà del disponente. In mancanza del fiduciario, in caso di necessità di un alter ego, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti;
  - 7) L'ufficiale di stato civile assicurerà la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 679/2016;
  - 8) Fino a nuove disposizioni normative, il venir meno dell'iscrizione anagrafica nel Comune di Tivoli non comporta la cancellazione dal Registro ma impedisce successivi aggiornamenti delle dichiarazioni;
  - 9) Fino a nuove disposizioni normative, la comunicazione dell'avvenuto decesso del dichiarante comporta la cancellazione dal registro per la quale verrà redatto apposito verbale da allegare allo stesso, la corrispondente busta contenente le DAT sarà conservata salvo diverse future disposizioni legislative;
  - 10) Fino a nuove disposizioni normative, il Comune di Tivoli si limiterà a registrare le DAT consegnate personalmente dal disponente;
  - 11) Il registro non è pubblico, ciascun disponente che si trovi nella condizione di far valere la dichiarazione può, previa richiesta scritta, richiedere la busta contenente le DAT; dell'avvenuto rilascio verrà acquisita apposita ricevuta ed annotato nel registro medesimo, ovvero ciascun fiduciario che si trovi nella condizione di far valere la dichiarazione può, previa richiesta scritta motivata, richiedere la busta contenente le DAT. Dell'avvenuto rilascio verrà acquisita apposita ricevuta ed annotato sul registro medesimo;
  - 12) Dell'istituzione del registro e dell'attivazione del servizio verrà data ampia informazione e diffusione attraverso i competenti servizi dell'Ente comunale.

**Visto** il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**Ritenuto** dover disporre in merito;  
Con voti espressi all'unanimità

### **DELIBERA**

1. Le premesse formano parte integrale sostanziale del presente atto;
2. **di istituire**, per le motivazioni riportate in premessa, il Registro per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) rese ai sensi della Legge 22/12/2017 n° 219 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento" per la conservazione ai fini pubblicistici, così come specificato in premessa;
3. **di dare atto** che la consegna e la presentazione dovrà avvenire con le modalità di gestione sopra dettagliate, fatta salva ogni altra integrazione e modificazione alla vigente normativa nazionale e, comunque, in ossequio al disposto di cui all'art. 4 della Legge 22 dicembre

2017, n° 219 e secondo le chiarificazioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n° 1 del 2018;

4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

**Il Sindaco**  
GIUSEPPE PROIETTI

**Il Segretario Generale**  
LUCIA LETO

---

**PUBBLICAZIONE**

Della su estesa deliberazione N. 29/2019, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

**Tivoli, lì**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....al .....

È divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE**